

Tale "Una Tantum" spetterà dalla decorrenza, per i dodicesimi d'anno effettivamente lavorato e sarà erogata con la retribuzione del mese di giugno successivo all'anno di maturazione (prima erogazione: giugno 2012).

In caso di cessazione anticipata, l'erogazione dei ratei maturati avverrà unitamente alla liquidazione delle competenze di fine rapporto.

L'"Una Tantum" non spetta agli Apprendisti, salvo diversa pattuizione nella contrattazione di secondo livello.

L'importo dell'"Una Tantum" sarà assorbito, fino a concorrenza, da qualsiasi trattamento differito eccedente la tredicesima mensilità, ivi compresi i benefici conseguenti alla contrattazione di secondo livello o da qualsiasi voce retributiva riconosciuta in sostituzione dell'ex "Sostegno al Reddito".

- E** Sempre in parziale sostituzione dei benefici citati nella Premessa del presente Accordo (Titoli, Allegati ed Istituti), dall'1.06.2011, gli importi lordi delle 32 ore di festività sopresse, non saranno più versati all'ENMOA. Da tale data ai lavoratori saranno riconosciute 2,67 ore mensili di permesso retribuito unitamente alle 16 ore (1,33 ore mensili) già previste dall'art. 110.

Quando, per effetto dell'allineamento retributivo, le 32 ore delle Festività sopresse siano state già incluse nella retribuzione dovuta, i lavoratori potranno optare di mantenere tale trattamento sostitutivo e godere di un corrispondente monte ore di permessi non retribuiti, ove richiesti, oppure rinunciare al trattamento sostitutivo ed ottenere l'accredito, quali permessi retribuiti, della quota mensile delle predette 32 ore delle Festività sopresse.

L'opzione dovrà essere omogenea per tutto il personale impiegato nello Studio.

Salvo nel caso dell'opzione dell'indennità sostitutiva di cui al paragrafo precedente, dall'1.06.2011 al lavoratore saranno, quindi, dovute 48 ore/anno complessive di permessi retribuiti, maturate per quote di 4 ore per ciascun mese integralmente lavorato.

Il godimento di tali permessi sarà regolamentato dall'art. 110 del CCNL.

- F** Si elimina la condizione ostativa alla retribuzione dei primi 3 giorni di carenza nel caso di malattia, infortunio extra-professionale e di infortunio professionale in itinere con prognosi inferiore ai 10 giorni (punto C dell'art. 127 del CCNL).

Inoltre, il trattamento di malattia previsto al punto C2 dell'art. 127 Titolo XLI del CCNL, è modificato nel senso che la percentuale garantita passa dal 65% al 70% della retribuzione giornaliera, mantenendo invariate le altre condizioni.